

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CORNO

Seduta del 05/06/2025

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario in data 13 febbraio 2020, un contratto di finanziamento a fronte di cessione del quinto per complessivi € 31.320,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili di € 261,00. Il contratto prevedeva altresì il pagamento di € 9.540,05 a titolo di interessi, € 400,00 per spese di istruttoria, € 16,00 per imposta di bollo, € 905,50 per oneri di distribuzione ed € 360,00 per costi di incasso rata.

Il ricorrente ha estinto anticipatamente il finanziamento in data 31 agosto 2024, dopo aver corrisposto n. 53 rate e residuandone n. 67. A fronte dell'estinzione anticipata il ricorrente ha corrisposto all'intermediario la somma complessiva di € 14.633,61, con riconoscimento in favore del medesimo del rimborso di € 3.361,10 a titolo di interessi non maturati ed € 201,00 per costi ripetibili.

Il ricorrente, affermando di aver diritto alla restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni derivanti dai sopracitati contratti di finanziamento, ha chiesto all'intermediario la restituzione di complessivi € 870,61 con lettera di reclamo del 29 dicembre 2024. L'intermediario ha respinto il reclamo con lettera in data 6 febbraio 2025 contestando, nel merito, la debenza di qualsivoglia importo.

Con ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 7 aprile 2025, il ricorrente afferma il proprio diritto al rimborso da parte dell'intermediario della somma complessiva di € 870,61, oltre interessi legali, per oneri non maturati e non restituiti all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento (spese di istruttoria, oneri di distribuzione e costo pagamento rate), oltre restituzione di quote eventualmente pagate in eccedenza, rifusione spese assistenza difensiva da quantificarsi in € 200,00 e commissioni di estinzione.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando di aver già correttamente rimborsato alla cliente i costi dovuti in virtù dell'estinzione anticipata del finanziamento e che non ha fondamento alcuna ulteriore pretesa del cliente.

DIRITTO

Il cliente con il proprio ricorso chiede la restituzione della somma complessiva di € 870,61, oltre interessi legali, per oneri non maturati e non restituiti all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento (spese di istruttoria, oneri di distribuzione e costo pagamento rate), oltre restituzione di quote eventualmente pagate in eccedenza, rifusione spese assistenza difensiva da quantificarsi in € 200,00 e commissioni di estinzione.

Il Collegio rileva come trovi applicazione al caso di specie l'art. 125 *sexies* TUB che attribuisce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. La norma è stata modificata – in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, *Lexitor* – dall'art. 11-*octies* del d.l. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*), introdotto con legge di conversione n. 106/21, ai sensi del quale, per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento al consumatore spetta un rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. La medesima disposizione prevede inoltre che, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore (come quello oggetto di ricorso), debbano trovare applicazione l'art. 125 *sexies* TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. La censura è riferita alla parte della norma in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, ha inteso circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza *Lexitor* aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Alla luce della sentenza della Corte

costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi *recurring* siano essi *up front*.

Occorre quindi stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* e, in particolare, con riguardo ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021, dall'art. 11 *octies*, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare il calcolo dei costi da rimborsare con riguardo ai contratti stipulati prima di tale data; ovvero se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, l'art. 125 *sexies* TUB, nella sua versione originaria, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, l'art. 125 *sexies* TUB, a seguito della riforma, stabilisce, al comma 2, che “*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*” e che, “*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”. Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. Alla luce di quanto precede, vanno perciò ribaditi e applicati i principi espressi con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo la quale: (i) per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (ii) per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Con riguardo alle spese di istruttoria ed agli oneri di distribuzione, si riferiscono, le prime, a costi relativi ad attività propedeutiche al perfezionamento del contratto; le seconde, alle provvigioni dovute alla rete di vendita per attività svolte fino alla conclusione del contratto. Ne consegue che trattasi di oneri di natura *upfront* e, in quanto tali, vanno restituite al cliente in sede di estinzione anticipata, ricalcolandole in base al criterio della c.d. “curva degli interessi”.

Per quanto attiene ai costi di incasso rata, i medesimi sono qualificati in contratto come relativi a prestazioni connesse con il pagamento delle rate del finanziamento e quindi come costi soggetti a maturazione nel tempo, ovvero di natura *recurring*. In quanto costi *recurring* sono restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento ricalcolandoli in misura proporzionale alla durata residua del contratto (*pro rata temporis*).

In virtù di tutto quanto precede, pertanto, gli importi dovuti dall'intermediario al ricorrente a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento possono essere rideterminati come segue:



Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 21.779,95	TAN					7,72%	
Durata del prestito in anni		10	Importo rata					261,00	
Numero di pagamenti all'anno		12	Quota di rimborso pro rata temporis					55,83%	
Data di inizio del prestito		01/04/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi					34,76%	
rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Oneri di distribuzione				905,50	Upfront	34,76%	314,76	0,00	314,76
Spese incasso rate				360,00	Recurring	55,83%	201,00	201,00	0,00
Spese istruttoria				400,00	Upfront	34,76%	139,04	0,00	139,04
Totale				1.665,50					453,80

Il cliente ha quindi diritto al rimborso da parte dell'intermediario della somma pari a € 454,00 (dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro), oltre interessi nella misura legale dal reclamo al saldo (v. Collegio Coordinamento n. 5304/2013).

Quanto alla richiesta del cliente che genericamente chiede *“la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”*, il Collegio rileva che tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria e, di conseguenza, non può essere accolta.

Per quanto attiene al rimborso delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il Collegio non può accogliere la richiesta in quanto non provata (v. Collegio Coordinamento n. 3498/2012).

Da ultimo, con riferimento alla domanda di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, il cliente non produce allegazioni a supporto della propria domanda, né formula ulteriori contestazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'art.125-sexies TUB. In proposito si rappresenta che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20 del 31 marzo 2020) ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Il cliente non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti e, pertanto, la domanda non potrà essere accolta da questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 454,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA